

APART – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AUDITOR REPUTAZIONE TRACCIABILE

REGOLAMENTO ELETTORALE

per l'elezione delle cariche associative istituzionali previste dallo Statuto APART approvato dal Consiglio Direttivo APART con decisione del 20 marzo 2026.

SEZIONE 1: REGOLE GENERALI

Art. 1. Premessa

1. Il presente documento è considerato Regolamento interno all'Associazione ed ha funzione di coordinare le operazioni elettorali relative all'elezione delle cariche associative istituzionali previste dallo Statuto APART.
2. Il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri uscenti restano in carica sino all'insediamento dei successori.
3. Hanno diritto di voto tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa (ove prevista per la specifica categoria di Soci).
4. È ammessa la partecipazione all'Assemblea elettiva in presenza oppure online e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.
5. La partecipazione online – al fine di predisporre il collegamento – deve essere anticipata almeno 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea Elettiva con e-mail ad entrambi gli indirizzi nicola.liuzzi@studiomottura.com e luisa.larocca@geaserv.it.
6. Ciascun Socio può conferire delega ad un altro associato perché lo rappresenti in Assemblea. Il conferimento della delega deve avvenire in forma scritta con firma autografa se redatta su carta o trasmessa in formato elettronico.
7. Ogni elettore può ricevere una sola delega firmata da un elettore non presente.
8. Le deleghe devono essere consegnate alla Commissione elettorale in sede di elezione.
9. Il Presidente, i componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri non possono ricevere alcun compenso per la loro attività.

Art. 2 – Indizione delle elezioni

1. Entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza delle cariche associative istituzionali, il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea Elettiva fissando il giorno, l'ora e il luogo.

Art. 3 – Commissione Elettorale

1. Alle varie operazioni presiede una "Commissione Elettorale".
2. La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio Direttivo in carica almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea Elettiva, ed è composta da tre membri (un Presidente e due scrutatori, uno dei quali con funzioni di Segretario) individuati tra i soci in regola con il pagamento della quota associativa (ove prevista per la specifica categoria di Soci) all'atto della nomina.
3. La Commissione non deve essere composta da membri del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Esecutivo uscente e/o da candidati alle elezioni.
4. In caso di urgenza, la sostituzione dei componenti della Commissione Elettorale può essere disposta dal Presidente.
5. La Commissione Elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.
6. La Commissione Elettorale ha il compito di predisporre gli elenchi degli associati elettori e dei candidati e di accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità (essere in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista per la specifica categoria di Soci) alla lista per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo;

curare, in accordo con il Consiglio Direttivo, la predisposizione di quanto necessario alla votazione e dei verbali necessari allo svolgimento della votazione stessa.

7. La composizione della Commissione Elettorale deve essere immediatamente ratificata dall'Assemblea – all'apertura della medesima – convocata per l'elezione del Presidente, del Comitato Direttivo, del Collegio dei Probiviri.

SEZIONE 2: MODALITÀ DI ELEZIONE DELLE CARICHE

Art. 4 – Elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea con voto palese.

Art. 5 – Elezione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto direttamente dall'Assemblea con voto palese.

Art. 6 – Elezione del Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è eletto direttamente dall'Assemblea con voto palese.

Art. 7 – Elezione dei due Vicepresidenti, del Segretario Generale e del Tesoriere facenti parte del Comitato Esecutivo

1. La prima riunione del Consiglio Direttivo entrante è convocata entro 30 (trenta) giorni dalla votazione assembleare con PEC, raccomandata A/R, fax o altro mezzo legalmente riconosciuto che ne consenta l'attestazione di ricezione inviati almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, dal Presidente uscente o su iniziativa della maggioranza del Consiglieri eletti con il compito di nominare i due Vicepresidenti dell'Associazione, il Segretario Generale e il Tesoriere facenti parte del Comitato Esecutivo.

SEZIONE 3: CANDIDATURE

Art. 8 – Designazione dei candidati

1. La designazione dei candidati eleggibili per il rinnovo delle cariche di Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, è effettuata a mezzo di liste spontanee presentate alla Commissione Elettorale.
2. Uno stesso candidato non può appartenere a più liste concorrenti.
3. Le candidature possono essere presentate alla Commissione Elettorale fino a 10 (dieci) giorni prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea durante la quale si svolgono le votazioni.
4. Le liste spontanee con le candidature sono pubblicizzate sul sito dell'Associazione non più tardi di 7 (sette) giorni prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea durante la quale si svolgono le votazioni.

SEZIONE 4: VOTAZIONE PER PRESIDENTE, CONSIGLIERI, PROBIVIRI

Art. 9 – Votazione del Presidente, dei Consiglieri, dei Probiviri

1. Tutti i candidati alla carica di Presidente, di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Probiviri sono elencati nella scheda elettorale accessibile sul sito web dell'Associazione fino al giorno dell'adunanza dell'Assemblea elettiva.
2. I candidati sono elencati in ordine alfabetico per cognome e nome. A parziale eccezione, coloro che si candidano anche alla Presidenza sono inseriti in cima alla lista, sempre in ordine alfabetico.

3. Ogni Socio può esprimere un numero di preferenze pari al massimo al numero di posti disponibili nel Consiglio Direttivo (20) e nel Collegio dei Probiviri (5, di cui 3 Componenti e 2 Supplenti), contrassegnando i nominativi dei candidati prescelti.
4. La scheda elettorale accessibile sul sito web dell'Associazione deve essere stampata per contrassegnare le caselle in corrispondenza dei nominativi prescelti e consegnata il giorno dell'adunanza dell'Assemblea Elettiva alla Commissione Elettorale o inviata online ai seguenti indirizzi e-mail dei componenti detta Commissione:
 - i) giorgia.mottura@studiomottura.com (Avv. Giorgia Mottura, Presidente);
 - ii) riccardo.degennaro@studiomottura.com (Dott. Riccardo De Gennaro, Componente);
 - iii) federica.ricci@studiomottura.com (Dott.ssa Federica Ricci, Componente).
5. Per le elezioni la Commissione Elettorale verifica, alla prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In caso affermativo il Presidente della Commissione Elettorale dichiara aperta la votazione, in caso contrario rinvia la votazione alla seconda convocazione.
6. Le votazioni dovranno durare al massimo 2 ore dello stesso giorno in cui sono iniziate, e sono chiuse, con l'espressione di voto dell'ultimo elettore presente nella sala oppure online, nel tal termine.
7. In caso di parità si procede al ballottaggio che può aver luogo entro sette giorni dalla data delle votazioni.
8. La votazione può essere chiusa anche prima dell'orario previsto, ma solo dopo che tutti gli aventi diritto al voto, quali risultano dagli elenchi ufficiali dei votanti, abbiano esercitato il diritto di voto.
9. Le operazioni di voto e di spoglio si svolgono esclusivamente nel giorno indetto per le elezioni, durante l'Assemblea Elettiva.
10. Ricorsi
 - A. Il Socio attivo escluso dagli elenchi può proporre ricorso per iscritto al Presidente della Commissione Elettorale entro 2 (due) giorni dalla comunicazione dell'esclusione.
 - B. Ogni altro ricorso deve essere proposto entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea Elettiva, alla Commissione Elettorale in carica che decide in via definitiva nei successivi 2 (due) giorni. In mancanza di risposta espressa il ricorso si intende respinto.

SEZIONE 5: VOTAZIONE PER I DUE VICEPRESIDENTI, SEGRETARIO GENERALE, TESORIERE E PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 10 – Votazione dei Vicepresidenti, del Segretario Generale e del Tesoriere

1. Durante la prima riunione validamente costituita del Consiglio Direttivo il Presidente propone un Consigliere come candidato per ciascuna delle cariche di Vicepresidente (due), Segretario Generale e Tesoriere.
2. Ad eccezione del candidato, ciascuno dei presenti si esprime con voto palese sulla proposta del Presidente per ciascuna carica.
3. La votazione avviene con voto palese a maggioranza semplice.
4. In caso di parità il voto del Presidente risulta decisivo.

5. Nel caso una o più candidature proposte dal Presidente vengano rigettate dal Consiglio, la procedura verrà reiterata fino ad elezione di tutte le cariche previste dallo Statuto.

Art. 11 – Votazione del Presidente del Collegio dei Probiviri

1. Durante la prima riunione validamente costituita del Collegio dei Probiviri i componenti effettivi nominano tra loro il Presidente con libero procedimento.

SEZIONE 6: MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Art. 12 – Modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato esclusivamente dal Consiglio Direttivo.